

All'att. dei Sindaci dei Comuni dell'ATO 2
Lazio Centrale-Roma

e p.c. Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il
Sistema Idrico
Direzione Sistemi Idrici
Dott. Lorenzo Bardelli
Direttore
pec: idrigo.aeeg@pec.energia.it

ACEA ATO 2 S.p.A.
Ing. Paolo Saccani
Presidente
pec: acea.ato2@pec.aceaspa.it

LORO SEDI

Inviata via pec
Prot. 194-16
Allegati: 1

Roma, 08 luglio 2016

OGGETTO: Diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 7, comma 6, della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/IDR – nota AEEGSI.

Si trasmette in allegato, per la dovuta informazione, la nota acquisita al prot. n. 825-16 del 28 giugno 2016 u.s., con cui l'AEEGSI ha diffidato la Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 ad adempiere alle determinazioni tariffarie di competenza per il periodo regolatorio 2016-2019.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.




Comune di Labico
Prot N. 0006284
del 11/07/2016

Tributarie: 01 05
RAGIONERIA-URBANISTICA-

Il Dirigente Responsabile
Ing. Alessandro Piotti

In all.:
- c.s.



Segreteria Tecnico Operativa ATO2 Lazio Centrale-Roma	
PROT.	825-16
Del	28/06/2016

AG

INVIATA VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma
Segreteria Tecnico Operativa
Pec: stoato2roma@pec.ato2roma.it

e p.c.: **ACEA ATO 2 Spa**
Pec: acea.ato2@pec.aceaspa.it

DSID/segr/lb

Oggetto: Diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della deliberazione 664/2015/R/IDR e dell'art. 3, comma 1, lett. f), del dPCM 20 luglio 2012

Con la presente comunicazione si desidera rappresentare all'Amministrazione in indirizzo quanto segue.

L'art. 7, comma 5, della deliberazione 664/2015/R/IDR della scrivente Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) prevede che, nei casi in cui gli Enti di governo dell'ambito - o gli altri soggetti competenti individuati con legge regionale - risultino, alla data del 30 aprile 2016, inadempienti ai propri obblighi di predisposizione tariffaria per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, il gestore presenti al soggetto competente medesimo istanza di aggiornamento tariffario, recante lo schema regolatorio, redatto conformemente ai criteri del medesimo provvedimento, e ne dia comunicazione all'Autorità.


L'art. 7, comma 6, della citata deliberazione specifica poi che l'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, diffida l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente ad adempiere entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali l'istanza del gestore, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità medesima ai fini della sua valutazione e approvazione, entro i successivi 90 giorni.

In data 26 maggio 2016 il gestore Acea Ato 2 S.p.A., tramite il portale informatico, ha comunicato all'Autorità di aver proceduto, ai sensi e per gli effetti del citato comma 7.5 della

Milano piazza Cavotti, 5
tel (+39) 02 65565.1
fax (+39) 02 65565.266

Roma via dei Crociferi, 19
tel (+39) 06 697914.1
fax (+39) 06 697914.44

info@autorita.energia.it
www.autorita.energia.it



deliberazione 664/2015/R/IDR, all'invio a codesta Amministrazione dell'istanza di aggiornamento delle tariffe del servizio idrico integrato per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e dei relativi allegati, fornendo la documentazione attestante quanto sopra.

Pertanto, in ossequio alla normativa vigente, si diffida il soggetto competente a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, alle determinazioni tariffarie di propria competenza per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 - tramite il portale informatico e con le modalità previste dalla sopracitata deliberazione, nonché dalle determinazioni n. 2/2016 DSID e n. 3/2016 DSID - con l'avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, l'istanza del gestore si intenderà accolta dal soggetto competente medesimo quale predisposizione tariffaria, per effetto di quanto già previsto dal richiamato art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e sarà trasmessa all'Autonità ai fini della sua valutazione e approvazione, entro i successivi 90 giorni.

Si rammenta, infine, che il comma 7.10 della deliberazione 664/2015/R/IDR dispone che laddove l'Ente di governo dell'ambito rimanga inerte, ai sensi del comma 7.5, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito medesimo di cui all'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, con riferimento all'annualità 2016 è posta pari a zero, fermo restando l'esercizio del potere sanzionatorio previsto dall'art. 2, comma 20, lett. c) della legge 481 del 1995.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Lorenzo Bardelli